

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

E DELL'ART. 5, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E

S.M.I.

tra

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA (d'ora innanzi denominata "ARPA Sicilia"), C.F. 97169170822, P.I.: 05086340824, con sede in Palermo, Complesso Roosevelt, località Addaura Viale Cristoforo Colombo snc – 90149 Palermo, C.F. n. 97169170822 e Partita IVA n. 05086340824, rappresentata dal Dott. Vincenzo Infantino, Direttore Generale, nominato con D.A. n. 37/gab del 04/03/2021, DA n. 70/gab del 30/04/2021 domiciliata per la carica e agli effetti del presente atto presso la suindicata sede

e

IL DIPARTIMENTO DI SCIENZA DELLA TERRA E DEL MARE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, (d'ora innanzi denominato DiSTeM), con sede legale in Palermo, via Archirafi 22, Codice Fiscale 80023730825, P. IVA 00605880822, rappresentato dal Prof. Attilio Sulli, Direttore protempore, nominato con Decreto Rettorale n. 3958 del 6 ottobre 2021, domiciliato per la carica e agli effetti del presente atto presso la suindicata sede

PREMESSE

VISTO l'art. 90 della legge n. 6 del 3 maggio 2001 che istituisce l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA Sicilia) quale ente strumentale della Regione Siciliana dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, gestionale, amministrativa e contabile, posta sotto la vigilanza dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente da cui promanano gli indirizzi programmatici;

VISTO che ARPA Sicilia è l'Ente strumentale della Regione che svolge funzioni di supporto nella predisposizione e attuazione del programma regionale per la tutela dell'ambiente e nella redazione dei piani mirati per la tutela dell'ambiente di interesse regionale, di cura delle attività tecnico-scientifiche in materia ambientale;

CONSIDERATO che l'ARPA Sicilia, istituita con l.r. n.6 del 2001, esercita funzioni in materia di prevenzione e tutela ambientale di cui al d.l. n.496 del 04/12/1993, convertito con modifiche dalla l. n.61 del 21/12/1994 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che ARPA Sicilia, svolge attività connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente integrate secondo la nuova legge 132/2016 quali attività di protezione, controllo e monitoraggio degli ecosistemi marini, fluviali, lacustri e dell'ambiente naturale, nonché accertamento tecnico,

analitico e di controllo, di elaborazione, valutazione, documentazione connesse alle funzioni di prevenzione e protezione ambientale;

CONSIDERATO che la legge n. 132 del 28 giugno 2016, di istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, prevede tra le funzioni del sistema e quindi dell'ARPA Sicilia, anche l'attività di ricerca, sviluppo delle conoscenze e produzione, promozione e pubblica diffusione dei dati tecnico-scientifici e delle conoscenze ufficiali sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sulle fonti e sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti e sui rischi naturali e ambientali, nonché trasmissione sistematica degli stessi ai diversi livelli istituzionali preposti al governo delle materie ambientali e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;

VISTO che l'Università degli Studi di Palermo promuove la ricerca scientifica ai fini del progresso scientifico e tecnico; esercita la consulenza per ciò che attiene all'attività tecnica-scientifica dello Stato; propone programmi di ricerca annuali o pluriennali, da attuarsi a cura delle Amministrazioni o degli Enti pubblici interessati e, più in generale, contribuisce al progresso delle conoscenze nei vari settori scientifici; contribuisce allo svolgimento delle attività di formazione in settori avanzati;

CONSIDERATO che il DiSTeM, nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali, opera nel settore della ricerca in ambiente marino e in particolare della gestione sostenibile dell'ecosistema marino;

CONSIDERATO che l'AREA MARE di ARPA Sicilia e il DiSTeM, possiedono ambedue competenze e strumentazioni utili allo svolgimento di ricerche in ambiente marino costiero e trovano nella tutela dell'ambiente marino costiero un comune terreno di collaborazione;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla stipula di una specifica intesa al fine di regolamentare le modalità operative di realizzazione della collaborazione tra gli Enti sottoscrittori;

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

VISTA la Legge Regionale 21 maggio 2019, n.7 ("Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa") ed in particolare l'art.22 ("Accordi fra le pubbliche amministrazioni"), che, oltre a mutuare, al primo comma, la facoltà, prevista dal richiamato art.15 della Legge 241/90, per le amministrazioni pubbliche di stipulare tra loro accordi per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, prevede, al terzo comma, che "Resta fermo il rispetto dei principi della normativa dell'Unione europea e quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dall'articolo 24, comma 1, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8";

VISTA la determina n. 7/2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti (ora Autorità Nazionale Anticorruzione), nella quale sono state definite condizioni e modalità per l'attuazione degli accordi di collaborazione tra enti pubblici e l'Atto 17/06/2015 - AG 50/2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione la

quale, nell'esprimersi ulteriormente sulla fattispecie in questione, trovando conforto anche nella giurisprudenza amministrativa più recente (Consiglio di Stato, sez. II, 22 aprile 2015, n. 1178), chiarisce inoltre che i limiti del ricorso agli accordi tra pubbliche amministrazioni possono individuarsi come segue:

- a) l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
- b) alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;
- c) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
- d) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici".

VISTO l'art. 133 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice processo amministrativo), che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che, in attuazione dell'art. 15 della Legge 241/90 vengono correntemente stipulati accordi di collaborazione fra enti pubblici per lo svolgimento di attività di interesse comune, anche per quanto riguarda attività di studio e ricerca;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (art. 5, commi 6 e 7), Parte I, Titolo II, sui principi comuni in materia di accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico, che affronta in particolare il tema dei contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice degli appalti, stabilisce che un Accordo può essere concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'Accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

CONSIDERATO che secondo quanto espresso nei precedenti punti, il presente accordo di collaborazione scientifica, sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché ai sensi dell'art.22 della Legge regionale n.7/2019, è escluso dall'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016) in quanto, nella fattispecie:

- sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art.5, comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 nonché osservate le indicazioni formulate in proposito dall'ANAC, come sopra richiamate, atteso che l'accordo regola

la realizzazione di un interesse pubblico effettivamente comune e coerente con le finalità istituzionali delle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità e relativi ripartizione dei costi, in corrispondenza dei quali i movimenti finanziari tra le parti medesime si configurano esclusivamente come ristoro delle spese sostenute;

CONSIDERATO che, non ricadendo il presente accordo nell'ambito di applicazione oggettiva del codice dei contratti pubblici di cui al citato D.Lgs 50/2016, nella fattispecie, l'individuazione del partner pubblico, nonché la definizione dei contenuti della collaborazione scientifica e dei conseguenti obblighi fra le parti, deve essere unicamente improntata al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, di cui all'art.4 del medesimo decreto legislativo, peraltro coincidenti con i criteri che, ai sensi della Legge 241/90 e della LR 7/2019, devono reggere l'attività amministrativa della Regione Siciliana e degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima; Tutto ciò premesso e considerato tra le parti, come in epigrafe rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1 - Natura ed oggetto della collaborazione

ARPA Sicilia e DiSTeM, di seguito denominati le "Parti", con il presente Accordo, intendono avviare una collaborazione reciproca, di natura scientifica, formativa e di servizio, per il perseguimento delle finalità comuni di monitoraggio, ricerca e formazione da realizzarsi per il tramite:

- da parte del DiSTeM dei laboratori che si occupano di ricerche in ambiente marino con il coinvolgimento anche dell'imbarcazione da ricerca "Antonino Borzi" (Responsabile Scientifico Prof. Attilio Sulli)
- da parte dell'ARPA del Laboratorio di Biologia Marina e delle imbarcazioni da Ricerca Teti, Calypso south e Calypso, dell'AREA Mare dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Siciliana (Resp. Dott. Vincenzo Ruvolo).

In particolare, le potenziali collaborazioni, stabilite di comune accordo, potranno riguardare le seguenti attività nelle quali ciascuna parte si troverà impegnata istituzionalmente:

rilievi, campionamenti e analisi a scopo di ricerca per lo studio dell'ambiente marino, a partire dalla linea di costa fino a 12 Mn, di aree costiere siciliane sia ad elevato grado di naturalità (AMP, SIC ecc.) che influenzate a diverso grado da impatti di natura antropica; rilievi dei fondali marini con strumentazione oceanografica (SSS, Multi Beam e ROV, ecc.); misure di parametri chimico-fisici, prelievo e analisi di campioni di acqua e sedimento, campionamento, misure e analisi sulla componente animale e vegetale degli habitat pelagico e

bentonico (DiSTeM e ARPA); elaborazione, interpretazione e valutazione dello Stato Ecologico e Ambientale delle aree indagate (DiSTeM e ARPA).

Inoltre, si potrà concordare l'attivazione di brevi corsi di formazione e specializzazione per il personale dei due enti, sull'utilizzo di strumenti di campionamento e analisi in laboratorio e in nave, relativi alle indagini sopra citate (DiSTeM e ARPA).

Art. 2 – Risorse umane e strumentali

Per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo come sopra individuate, le parti convengono che si provvederà al reciproco coinvolgimento di personale in servizio presso gli Enti sottoscrittori.

In particolare, DiSTeM e ARPA consentiranno al proprio personale di recarsi sia nel Laboratorio che a bordo delle imbarcazioni dell'altro ente coinvolto, per la realizzazione delle attività comuni.

Art. 3 – Obblighi verso collaboratori e dipendenti

L'attività svolta dal personale indicato da ciascuna delle Parti non implica l'instaurarsi di alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'altra parte ed il personale stesso manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto con l'ente di riferimento.

Nulla sarà dovuto al personale ospitato da parte dell'ospitante.

Il personale che si rechi presso una sede dell'altro contraente per l'esecuzione di attività di collaborazione è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore.

Ognuna delle Parti garantisce copertura assicurativa al proprio personale.

Art. 4 – Utilizzo e pubblicazione dei risultati

I risultati dell'attività oggetto del presente Accordo saranno utilizzate da ARPA Sicilia e dal DiSTeM, che le potranno impiegare liberamente per i propri fini istituzionali. Inoltre, nell'ambito del presente Accordo, le Parti si impegnano a promuovere la diffusione dei risultati di particolare interesse ottenuti dalla collaborazione, attraverso: pubblicazioni, stampa, convegni, seminari, ecc. con modalità da concordarsi fra le Parti.

Art. 5 - Obblighi di riservatezza

Ciascuna delle Parti si impegna (per sé e per il proprio personale) a considerare strettamente riservata qualsiasi informazione di carattere tecnico di pertinenza comune, o dell'altra parte, di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione della presente convenzione operativa.

Art. 7 – Durata

Il presente Accordo di collaborazione ha durata biennale a decorrere dalla data di stipula. Alla scadenza esso potrà essere rinnovato, previo accordo fra le Parti.

In ogni caso, le Parti assicureranno il completamento delle attività in corso.

Art. 8 – Regime fiscale

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con spese a carico della parte richiedente ed è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto, ai sensi dell'Allegato B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642.

Art. 9 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente atto, si rinvia alle vigenti norme del codice civile.

Il presente atto, redatto su supporto informatico, è approvato e sottoscritto dalle parti con firma digitale valida e non revocata.

Per ARPA SICILIA

Il Direttore Generale

Dott. Vincenzo Infantino

f.to digitalmente _____

Per il DiSTeM,

il Direttore del Dipartimento

Dott. Attilio SULLI

f.to digitalmente _____